

DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'obiettivo di questo provvedimento, e di tutte le proposte di legge, da cui trae ispirazione, tra le quali ricordiamo quella del [PD-IDP a prima firma Marco Furfaro \(AC 885\)](#), è sostanzialmente quello di superare una **situazione di grave discriminazione** nei confronti delle **persone** che siano **definitivamente guarite da una malattia oncologica**. Si tratta di discriminazioni che gli **ex pazienti oncologici** incontrano quando devono **accedere a servizi bancari, finanziari, assicurativi**, ma anche nelle **richieste di adozioni** o quando partecipano a procedure concorsuali o, comunque, a **un reinserimento nel mondo del lavoro**.

Secondo i più recenti **dati disponibili** riportati dal [Piano oncologico nazionale 2023-2027](#), si stima che **nel 2020 in Italia** sono state **diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone** (1,9 milioni femmine e 1,7 milioni maschi), ovvero circa il **6% della popolazione italiana**, con un aumento del 36% rispetto alle stime prodotte nel 2010. La stima è interessata da un incremento pari a tre punti percentuali per anno, anche in considerazione di una correlazione con il **progressivo invecchiamento della popolazione**.

Come rilevato dall'[Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici](#), sono diverse **“le prassi contrattuali”** che **impediscono ai guariti l'apertura o il mantenimento di un'assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita** o che impongono oneri o garanzie accessorie per accedere a servizi finanziari o bancari, quali tipicamente l'accensione di mutui, come ad esempio la prassi commerciale di subordinare l'accensione di mutui alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita, pena il rigetto della richiesta.

Il provvedimento consente di recepire le istanze della [Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata](#) (2020/2267(INI)), laddove in particolare chiede che i Paesi membri modifichino la normativa interna garantendo che i **sopravvissuti a patologie oncologiche non vengano discriminati** rispetto al resto dei consumatori, riconoscendo il **diritto all'oblio** a tutti i pazienti europei dopo 10 anni dalla fine del trattamento e fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età. Anzi il testo approvato dalla Camera fa un passo avanti, parlando di 21 anni e non di 18, come ha ricordato in Aula, Laura Boldrini (PD-IDP), durante la discussione generale, in occasione della quale ha sottolineato la necessità **“di coinvolgere, nel percorso di attuazione della legge, le organizzazioni dei pazienti oncologici iscritte nel registro del Terzo settore, perché si tratta di associazioni molto attive, che svolgono, spesso lontano dai riflettori, un lavoro prezioso di collegamento con le istituzioni”**.

Nell'annunciare il [voto favorevole del PD-IDP al provvedimento](#), [Marco Furfaro](#) ha dichiarato: "Ecco, quindi, finalmente **una legge che restituisce speranza a centinaia di migliaia di persone** e anche nelle istituzioni. Oggi impediamo che una malattia, tanto più quando si è guariti, rappresenti un confine, un muro, un ostacolo tra i cittadini, tra i cittadini e le istituzioni, tra i cittadini e la possibilità di partecipare alla vita pubblica o di usufruire di servizi come tutti gli altri. **La malattia non è una colpa**, la malattia non è la persona che l'ha avuta. E oggi, soprattutto, torniamo a stabilire che **la politica**, quando mette al centro le persone e non sé stessa, è **capace di approvare leggi di civiltà**, che tornano a **dare speranza** a chi pensa che il mondo possa essere migliore di così.

Il provvedimento è stato **approvato all'unanimità** dall'Assemblea della Camera.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato: "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" ([AC 249](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato, anche per quanto riguarda i dati del fenomeno e le prassi discriminatorie nei confronti delle persone guarite da patologie oncologiche.

Assegnazione alla XII Commissione Affari sociali.

OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONE (ART. 1)

Con questa norma si definiscono l'**oggetto e le finalità dell'intervento normativo**, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del **diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche**, in attuazione degli articoli 2 (*riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo*), 3 (*eguaglianza e pari dignità sociale*) e 32 (*diritto fondamentale alla tutela della salute*) della **Costituzione** e degli articoli 7 (*rispetto della vita privata e della vita familiare*), 8 (*protezione dei dati di carattere personale*), 21 (*non discriminazione*), 35 (*protezione della salute*) e 38 (*protezione dei consumatori*) della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, del **Piano europeo di lotta contro il cancro**, nonché dell'articolo 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) della **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**.

Viene poi definito il **diritto all'oblio oncologico**, come il **diritto delle persone guarite da una patologia oncologica** di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

ACCESSO AI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI (ART. 2)

In tema di **accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi**, nonché nell'ambito della stipulazione di **ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati**, quando, alla stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni siano suscettibili di

influenzarne condizioni e termini, si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti **patologie oncologiche** da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del **ventunesimo anno di età**. Le **informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente** e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

In tutte le fasi di accesso a tali servizi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte **adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute**: di tale diritto deve essere fatta **espressa menzione nei moduli o formulari** predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

Viene poi espressamente sancito il **divieto di applicare al contraente**, nei casi previsti **limiti, costi ed oneri aggiuntivi**, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti, e quello di richiedere **l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari**, nei casi citati, per la stipulazione dei contratti.

Se **precedentemente fornite, le informazioni**, peraltro, **non possono avere un rilievo** ai fini della **valutazione del rischio dell'operazione** o della **solvibilità del contraente**, una volta trascorso il termine precedentemente citato. A tal fine il contraente deve comunicare tempestivamente ai contraenti (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della legge in esame. Entro trenta giorni da tale comunicazione le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari **in possesso di tali dati** procedono alla **cancellazione** degli stessi.

Si prevede che **nei contratti** concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione, nonché negli altri contratti anche tra privati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la **violazione di queste disposizioni** determina la **nullità delle singole clausole difformi dai principi della legge e di quelle ad esse connesse**, senza determinare la nullità dell'intero contratto che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente e, può essere **rilevata d'ufficio dal giudice** in ogni stato e grado del procedimento.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [Comitato interministeriale per il credito e il risparmio](#) - CICR, con propria delibera, sentito il garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione di queste disposizioni eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'[Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#) - IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN MATERIA DI ADOZIONE (ART. 3)

Questa disposizione apporta alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori, in particolare:

- All'articolo 22, dopo il primo periodo del comma 4, si inseriscono le nuove disposizioni che **limitano l'ambito delle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore**. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere ad oggetto **patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico**, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del **ventunesimo anno di età** (lett. a));

i riferimenti al nuovo principio delle **limitazioni delle indagini relative allo stato di salute** di coloro che intendono adottare, sono poi richiamato rispettivamente:

- all' articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), in tema di **acquisizione di elementi** sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, da parte dei servizi socioassistenziali degli enti locali (lett. b));
- all'articolo 57, terzo comma, lettera a), che riguarda la **verifica del tribunale dei minori** dei requisiti di idoneità e capacità dei genitori che intendono adottare (lett. c)).

Con **decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia**, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la **Commissione per le adozioni internazionali**, sono stabilite le **modalità di attuazione** delle disposizioni sopra citate.

ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE, AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART.4)

Ai fini dell'accesso alle **procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private**, quando nel loro ambito sia previsto l'**accertamento** di requisiti psico-fisici o concernenti lo **stato di salute dei candidati**, è fatto **divieto di richiedere informazioni** relative allo stato di salute dei candidati medesimi **concernenti patologie oncologiche** da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia **concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni** alla data della richiesta. Tale periodo è **ridotto della metà** nel caso in cui la patologia sia insorta **prima del compimento del ventunesimo anno di età**.

Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute**, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentite le organizzazioni di pazienti oncologici** iscritte nella sezione **Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore** ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, **possono essere promosse**, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche **politiche attive** per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, **eguaglianza di opportunità** nell'inserimento e nella permanenza **nel lavoro**, nella fruizione dei relativi servizi e nella **riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi**.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART.5)

In primo luogo viene rimesso ad un **decreto del Ministro della salute**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentite le organizzazioni di pazienti oncologici** che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, la **disciplina delle modalità e delle forme**, senza oneri per l'assistito, della **certificazione della sussistenza dei requisiti** necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui abbiamo dato conto.

Il Ministro della salute è chiamato ad individuare, con proprio **decreto**, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le **eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori** rispetto a quelli previsti dalle nuove norme. In assenza del citato decreto si applicano in ogni caso i termini previsti dalla legge in esame.

Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la **funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni** di cui alla legge in esame.

Infine, è inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.